

Primo principio contabile approvato dal tavolo commercialisti-Agenzia-Oic

Non profit come le imprese

Costi e ricavi, arriva il calcolo per competenza

DI ANDREA FRADEANI

Pincipi contabili anche per i soggetti non profit. I quali, similmente a quanto accade alle imprese private, dovranno applicare nei bilanci principi di continuità e competenza economica. Vale a dire rilevare costi e ricavi non all'atto dell'incasso e del pagamento ma nell'anno in cui forniscono la loro utilità. È questo il risultato del primo principio contabile dedicato alla redazione dei rendiconti del terzo settore, approvato ieri dal tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia per il terzo settore e Organismo italiano di contabilità.

Il documento, che entrerà in vigore a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011 (ma ne è stata raccomandata l'applicazione anticipata), rappresenta le fondamenta del modello contabile che governerà la comunicazione economico-finanziaria di associazioni, fondazioni comitati, enti e imprese che operano nel sociale.

«Il quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit», questa è la sua denominazione, non si occupa di definire gli schemi di bilancio (già predisposti dall'Agenzia del Terzo settore) bensì di fissare, ponendo fine ad un grave vuoto tecnico-normativo, i postulati che debbono essere osservati nella redazione del bilancio d'esercizio del terzo settore.

Alla base del modello troviamo, come per il mondo lucrativo, due assunzioni contabili basilari: la continuità aziendale e la competenza economica. Quest'ultima, in particolare, non è una scelta marginale: il non profit si è spesso avvalso, infatti, del criterio di cassa (ora ammesso, invece, solo se imposto dalla legge o per i soggetti di minori dimensioni). L'applicazione del principio della competenza economica al terzo settore richiede, però, maggiore attenzione rispetto al mondo del profit: spesso, per mancanza di prestazioni sinallagmatiche, non è infatti possibile rintracciare i ricavi a cui correlare i costi di produzione. Il principio contabile lega allora l'imputazione dei

componenti negativi di reddito al verificarsi di due condizioni: il completamento del processo produttivo e l'avvenuta erogazione dei beni o servizi oggetto dell'attività. Donazioni e contributi, invece, vanno iscritti nel periodo amministrativo in cui sono riscossi o si ha titolo per la loro riscossione.

Nella predisposizione del rendiconto debbono essere poi considerate le cosiddette clausole generali: l'esposizione chiara, la veridicità, la correttezza e l'accountability. Quest'ultima rappresenta una peculiarità del terzo settore: chi opera nel sociale, infatti, è tenuto a comprovare la propria attenzione alle regole di responsabilità verso la collettività, indicando i livelli di efficacia ed efficienza conseguiti (anche attraverso l'impiego continuativo «di schemi e prospetti di bilancio strutturati ed efficacemente adeguati a fornire la più approfondita informativa comparabile nello spazio e nel tempo raggiunti»).

Vengono poi i principi generali di bilancio: comprensibilità, imparzialità (neutralità), significatività, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell'informazione, annualità e principio del costo. Particolare interesse suscita l'abbandono, ove possibile direttamente negli schemi quantitativi (altrimenti grazie all'ausilio della nota integrativa), della rappresentazione «giuridica» dei fatti aziendali.

Il primo principio contabile del non profit si conclude con una «anticipazione» sui possibili criteri di valutazione applicabili alle singole poste di bilancio: il costo storico, su cui il modello è fondato, ma anche il costo corrente, il presunto valore di realizzo (o estinzione), il valore attuale e pure il discusso fair value. Saranno i futuri principi contabili di dettaglio a chiarire le modalità e il peso del loro utilizzo.

